

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

782° RESOCONTO

SEDUTE DI DOMENICA 17 NOVEMBRE 1991

—————

INDICE

Commissioni permanenti

12^a - Igiene e sanità *Pag.* 3

IGIENE E SANITÀ (12^a)

DOMENICA 17 NOVEMBRE 1991

194^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZITO***La seduta inizia alle ore 9,15.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva CEE 80/777, sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali (R 139 b, 12^a)**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti)

Riferisce alla Commissione il presidente ZITO. Egli sottolinea innanzitutto come con il decreto in esame si preveda una liberalizzazione della commercializzazione delle acque minerali prese in considerazione dalla direttiva comunitaria che s'intende recepire. Fa presente che l'articolo 1 stabilisce una definizione delle acque minerali naturali e l'articolo 2 attribuisce al Ministro della sanità la responsabilità di fissare i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali di cui all'articolo 1. Il presidente Zito fa notare che, a differenza di quanto stabilito dalla normativa vigente non sussiste più l'obbligo di indicare la data di imbottigliamento bensì quello di indicare il termine di conservazione. Si sofferma quindi in particolare sull'articolo 11, commi 4 e 6. Con riferimento al comma 4, ritiene che sia opportuno stabilire non la possibilità ma l'obbligo di riportare sulle etichette le indicazioni delle proprietà delle acque minerali naturali, in quanto il consumatore ha diritto di sapere che tipo di effetti l'acqua minerale acquistata può avere. Con riferimento poi al comma 6, esprime perplessità sulla previsione che sia il titolare dell'autorizzazione ogni cinque anni a procedere all'aggiornamento delle sole analisi chimico-fisiche. Ritiene che sia opportuno un controllo periodico più frequente, non limitato soltanto alle analisi chimico-fisiche, e che tale controllo sia effettuato dall'autorità pubblica. Inoltre sottolinea l'opportunità di prevedere l'obbligo di modificare le indicazioni contenute sulle etichette ove risulti cambiata la composizione dell'acqua minerale naturale e tale modifica abbia conseguenze sulle proprietà.

Il presidente Zito esprime altresì perplessità sul comma 1 dell'articolo 20 - in cui si presume che le acque minerali naturali in vendita all'entrata in vigore del presente decreto siano conformi alle norme del decreto stesso - dal momento che la disciplina vigente prevede solo l'eventualità di certificati sanitari al riguardo. Infine con riferimento all'articolo 21 si chiede le ragioni per cui si preveda l'applicazione delle norme del decreto anche alle acque minerali naturali utilizzate negli stabilimenti termali, mentre invece la direttiva comunitaria esclude l'applicazione dei principi in essa contenuta e dal decreto recepiti alle acque minerali naturali utilizzate a fini curativi alla sorgente negli stabilimenti termali o idrotermali. In proposito ritiene che una possibile spiegazione possa trovarsi nel fatto che la CEE intende disciplinare non le acque utilizzabili in loco, bensì solo quelle che hanno un mercato e sono commercializzate. Pertanto occorrerebbe accertare se convenga applicare un'unica normativa in materia di acque minerali naturali comprese quelle utilizzate negli stabilimenti termali, oppure continuare a disciplinare queste ultime in maniera autonoma. Per quanto attiene infine all'importo delle sanzioni ritiene necessario proporre un sostanziale aumento.

La senatrice FERRAGUTI ritiene inopportuna con riguardo all'articolo 11, l'indicazione obbligatoria di tutte le caratteristiche considerate come facoltative ai commi 2 e 3.

Il presidente ZITO ribadisce la necessità di indicare sulle etichette le caratteristiche principali delle acque, dato che per alcuni soggetti tali acque possono avere effetti negativi sul piano della salute.

Il senatore MELOTTO, nel condividere quanto affermato dal presidente Zito, rileva che in alcuni casi certe acque possono presentare controindicazioni. Ritiene troppo lungo l'intervallo di cinque anni per i controlli sulle qualità delle acque. Con riferimento all'articolo 20, fa presente che non si può dare per scontata la conformità dei requisiti delle acque minerali naturali attualmente in vendita alle norme della direttiva; occorre invece inserire una norma specifica che preveda un termine di tempo ai produttori per adeguarsi alle nuove disposizioni. Ritiene poi opportuna una disciplina unitaria per tutte le acque minerali naturali, comprese quelle termali.

Il senatore RANALLI afferma che tutte le caratteristiche indicate nelle etichette debbono essere rese comprensibili al pubblico.

Il senatore CONDORELLI fa presente come il consumo di acque minerali sia notevolmente aumentato; è quindi opportuno che almeno le caratteristiche principali ed i loro effetti vadano indicati sulle etichette. Occorre poi un controllo periodico più frequente rispetto a quanto previsto nel decreto, anche per accertare eventuali mutazioni della falda.

Il senatore AZZARETTI segnala la necessità di prevedere esplicitamente nel decreto la competenza dei presidi multizonali per lo

svolgimento delle analisi. Per quanto riguarda le indicazioni contenute sulle etichette ritiene che vada resa obbligatoria l'indicazione della caratteristica principale; in ogni caso non sono possibili conseguenze negative per chi assuma acque imbottigliate, dato che i possibili effetti possono essere sensibili solo per l'acqua assunta alla fonte.

Il senatore MASCIADRI ritiene necessario che spetti alle autorità pubbliche la scelta dell'indicazione delle caratteristiche principali, anche perchè può essere difficile scegliere di quale caratteristica rendere obbligatoria l'indicazione. Condivide quanto affermato dal senatore Azzaretti circa gli scarsi effetti delle acque imbottigliate.

La Commissione dà quindi mandato al presidente Zito di stendere un parere favorevole condizionato all'introduzione di modifiche.

La seduta termina alle ore 10.